



Categoria:	LAVORO DIPENDENTE
Classe:	privilegio generale
Art. privilegio	2751-bis n. 1 C.C.
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">Buste paga, calcoli da consulente del lavoro
Attività di verifica Note operative	<p>Tipi di rapporto dipendenti, lavoranti a domicilio per servizi domestici, amministratori (v.oltre), atleti professionisti,</p> <p>Importo da ammettere corrisponde all'imponibile fiscale cioè a tutte le voci 'retributive' al netto dei contributi a carico del dipendente stesso. In particolare: paga base, straordinari, scatti anzianità, lavoro notturno e festivo, premi produzione, tutte le indennità (di cassa, di residenza, sostitutiva del preavviso, ecc) ferie non godute, rimborsi forfait. Risarcimento danni per infortunio sul lavoro; cassa integrazione: quando il datore di lavoro fallito non l'abbia pagata ma abbia compensato l'importo con il suo debito vs INPS (verifica a carico del Curatore);</p> <p>Importi da escludere rimborsi fiscali, quote associative sindacali, somme a carico INPS p.es. assegni familiari,</p> <p>TFR e somme ex DL 80 Opportuno che siano indicate separatamente</p> <p>CASSA EDILE La Cassa Edile è ammessa con il privilegio dei dipendenti per gli 'accantonamenti': 13°, festività infrasettimanali. Il credito per contributi è ammesso <u>al chirografo</u></p> <p>TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE si deve verificare il tipo di contratto che il dipendente ha sottoscritto con il fondo. Può essere una semplice delegazione di pagamento o la cessione di un credito futuro. La delegazione di pagamento si scioglie con il fallimento del datore di lavoro a norma dell'art. 78 LF.. Il lavoratore ha diritto a insinuare il credito corrispondente alle somme trattenute dalla retribuzione e non versate al fondo. Se si trattava di una cessione di crediti futuri, deve risultare la comunicazione al datore di lavoro della cessione ed essa sarà opponibile al fallimento per i ratei anteriori alla dichiarazione di fallimento e sarà il fondo (cessionario) a vantare un credito nei confronti del datore di lavoro. (Trib Napoli 15/7/2015)</p> <p>TFR AL FONDO DI TESORERIA dal 2007 per le aziende con n° dipendenti >50, il TFR è versato mensilmente all'INPS. In questo caso il TFR assume natura 'contributiva'. Nell'impresa in bonis, il TFR sarà comunque pagato dal datore di lavoro che compensa poi con proprio debito vs INPS: Se non ha debito vs INPS fa 'comunicazione di incapienza' e il dipendente riceve direttamente dall' INPS il pagamento. Nel fallimento del datore di lavoro, l' INPS liquida il TFR direttamente al dipendente. L'INPS insinuerà il credito nei confronti del datore di lavoro.</p> <p>TFR AL FONDO DI TESORERIA – adempimenti del Curatore predisporre e inviare telematicamente la dichiarazione di incapienza in modo che INPS eroghi direttamente il TFR ai dipendenti.</p> <p>AMMINISTRATORI DIPENDENTI il credito è ammissibile se l'amministratore dipendente può essere considerato soggetto alla direzione di altri (soci o consiglio di amministrazione) altrimenti è da escludere il privilegio mancando la 'subordinazione'</p> <p>INTERESSI ugualmente privilegiati e calcolati al tasso legale fino al deposito del progetto di riparto anche parziale</p>



RIVALUTAZIONE

la rivalutazione spetta fino alla esecutività dello stato passivo

SURROGA INPS

il curatore provvede a surrogare l'INPS in occasione dei riparti.

SURROGA ALTRI SOGGETTI

Il creditore del dipendente (es. la finanziaria per il credito al consumo) può essere surrogata al dipendente. Deve provare l'avvenuta cessione del credito (1/5)

PRESCRIZIONE

art 2955 CC - si prescrive in un anno il credito per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, in tre anni se periodi superiori al mese

art 2948 n. 4 CC - si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi

art 2948 n. 5 CC - si prescrive in cinque anni l'indennità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro

art 2935 CC - la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma non fino che il rapporto di lavoro è in essere (Corte Cost. n.63/1966)